



# Istituto Nazionale di Statistica

## PIANO GENERALE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

### 1. Finalità del Piano generale di censimento (PGC)

Il Piano generale di censimento è un atto programmatico di natura generale che detta le linee di indirizzo in merito alla pianificazione, l'organizzazione e l'esecuzione delle operazioni relative al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, mentre la disciplina degli aspetti di dettaglio e operativi del censimento è rinviata ad ulteriori atti e circolari.

Il Censimento permanente trova la sua fonte, a livello europeo, nel Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ne ha disposto l'effettuazione da parte di tutti gli Stati membri e ne ha indicato le modalità di svolgimento, sottolineandone l'obbligatorietà, nonché nei tre Regolamenti di attuazione:

- Regolamento (CE) n. 2017/543 della Commissione del 22 marzo 2017 che ha stabilito le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni;
- Regolamento (CE) n. 2017/712 della Commissione del 20 aprile 2017 che ha stabilito il programma dei dati e dei metadati;
- Regolamento (CE) n. 2017/881 della Commissione del 23 maggio 2017 che ha stabilito le modalità e la struttura dei report sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati.

A livello nazionale, l'art. 1 commi da 227 a 237 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ha indetto, con un unico atto legislativo, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, i Censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche, il 7° Censimento generale dell'agricoltura e il Censimento permanente dell'agricoltura, regolamentandone i principali profili ed effetti giuridici. In particolare, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è stato indetto ai sensi dell'art. 3 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e del D.P.C.M. 12 maggio 2016 in materia di Censimento della popolazione e Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), con il quale sono stati fissati i tempi di realizzazione del medesimo Censimento permanente.

Il presente documento è stato adottato previa acquisizione delle intese e dei pareri di cui ai commi 228, 232 e 233 della legge n. 205/2017.



# Istituto Nazionale di Statistica

Il PGC ha durata quadriennale e potrà essere aggiornato, secondo le modalità previste dalle disposizioni sopra citate, per esigenze metodologiche e/o organizzative.

Per l'anno 2020 l'emergenza sanitaria ed epidemiologica da Covid-19 e le misure adottate dal Governo per il contenimento della diffusione del contagio hanno prodotto importanti effetti anche sull'organizzazione delle operazioni censuarie, con particolare riferimento alle attività di raccolta dati. In particolare, l'ottemperanza alle disposizioni normative connesse all'emergenza ha determinato impedimenti alla realizzazione delle attività preparatorie, che richiedono anche il coinvolgimento diretto dei Comuni, delle due indagini campionarie (Areale e da Lista) che avrebbero dovuto svolgersi nel quarto trimestre dell'anno. Per superare tali criticità per l'anno 2020 non si realizzeranno le indagini campionarie previste determinando, in via prioritaria, una modifica dell'organizzazione della rete territoriale e delle attività espressamente attribuite ai Comuni facenti parte del campione secondo quanto riportato nell' Aggiornamento del Piano generale di censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – Anno 2020.

## 2. Aspetti generali del Censimento Permanente

### 2.1. Obiettivi

Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (CP) viene effettuato allo scopo di:

- a) assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni e dai relativi Regolamenti di attuazione;
- b) produrre i dati statistici (ipercubi<sup>1</sup>) e i metadati da trasmettere alla Commissione (Eurostat) previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/712 della Commissione del 20 aprile 2017 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 763/2008;
- c) produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali della popolazione a livello nazionale, regionale e locale ("Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing", Conference of European Statisticians - United Nations Economic Commission for Europe (UNECE));
- d) determinare la popolazione legale nel territorio di ciascun Comune come previsto dalla legge n.205 del 27 dicembre 2017, articolo 1, comma 236;

---

<sup>1</sup> Per «ipercubo» si intende una tabella multidimensionale di classificazioni contenente un valore di cella per la misura di ciascuna modalità di ogni classificazione incrociata con ciascuna modalità di qualsiasi altra classificazione utilizzata in tale ipercubo.



# Istituto Nazionale di Statistica

- e) fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e alla revisione delle anagrafi comunali della popolazione residente (art. 46 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) e dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR (art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
- f) produrre informazioni sulla consistenza numerica delle abitazioni e sulle caratteristiche di quelle occupate (anche in riferimento al Regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione del 20 ottobre 2005 relativo ai principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del Regolamento (CE/Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio del 15 luglio 2003 relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato).

## **2.2. La strategia del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (CP)**

La strategia del CP è basata sull'integrazione di dati amministrativi e dati da indagini statistiche campionarie, con l'obiettivo di produrre informazioni ogni anno e contenere i costi e il disturbo statistico sulle famiglie.

L'obiettivo primario dell'impianto metodologico del Censimento permanente è quello di mantenere l'elevato livello di dettaglio classificatorio garantito tradizionalmente dal Censimento decennale per un insieme di variabili fondamentali (di natura demografica, sociale ed economica), aumentando, altresì, la frequenza temporale dell'informazione prodotta e la tempestività della sua diffusione.

Il passaggio a un nuovo modello di Censimento è reso possibile dall'acquisizione, dal trattamento e dall'utilizzo a fini statistici di fonti amministrative che generano, mediante processi di validazione dei dati, registri statistici aggiornati con elevata frequenza temporale.

Il CP si avvale sia delle informazioni prodotte dal Registro Base degli Individui (RBI) e dal Registro Base dei Luoghi (RBL)<sup>2</sup>, di seguito registri, sia di quelle rilevate attraverso apposite indagini periodiche (si veda par. 2.6). In particolare, si avvarrà di due specifiche indagini campionarie: una Areale (A) e una da Lista (L). Tali indagini hanno lo scopo di coprire il fabbisogno informativo della diffusione censuaria che non può essere generato dai registri e di migliorare la qualità degli stessi.

---

<sup>2</sup> Il RBI è utilizzato per l'estrazione casuale del campione delle indagini censuarie e contiene le variabili core: sesso, data di nascita, luogo di nascita, luogo di dimora abituale, stato civile, codice famiglia o convivenza anagrafica, cittadinanza, grado di istruzione, peso per la correzione di RBI (cfr. par.2.5). Il RBL è utilizzato ai fini del contatto con le famiglie campione e contiene gli indirizzi stradali normalizzati.



# Istituto Nazionale di Statistica

## 2.3. Il campo di osservazione

Il campo di osservazione del CP è costituito, a livello di ciascun Comune, dalla popolazione dimorante abitualmente, ossia residente, come definita dall'art. 43 del codice civile e dall'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e ss.mm.ii. («Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente») e in linea con quanto previsto dal citato Regolamento dell'Unione europea n. 763/2008. Fanno parte della popolazione dimorante abitualmente le persone di cittadinanza straniera regolarmente soggiornanti in Italia. La popolazione dimorante abitualmente nel territorio del comune costituisce la popolazione legale dello stesso (par.8).

Il CP, mediante le indagini campionarie effettuate dall'Istat e l'integrazione con i registri, acquisisce informazioni relative alla struttura delle famiglie, alle caratteristiche anagrafiche, di stato civile, socio-economiche e di mobilità territoriale delle persone dimoranti abitualmente.

In ciascun Comune il Censimento misura anche: la consistenza numerica e le caratteristiche delle abitazioni occupate, la consistenza numerica degli altri tipi di alloggio occupati e delle abitazioni non occupate.

Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il Censimento rileva, altresì, la consistenza e la dislocazione territoriale dei gruppi linguistici ivi presenti, in attuazione delle disposizioni del d. lgs. 16 dicembre 1993, n. 592, come modificato e integrato dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321, e dell'articolo 18 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come sostituito dal d.lgs. 23 maggio 2005, n. 99. Tale rilevazione verrà svolta per la prima volta nel 2021.

La maggior parte dei quesiti sono finalizzati alla rilevazione delle variabili obbligatorie (core topics) di cui al Regolamento Quadro (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e al Regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione del 22 marzo 2017 sulle specifiche tecniche e le classificazioni.

Vengono, inoltre, rilevate variabili “non core” previste dalla “Conference of European Statisticians Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing” dell'UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) (ad es. luogo di nascita della madre e del padre) e altre indispensabili per la diffusione nazionale (ad es. gli spostamenti per motivi di lavoro o studio a livello di comuni).

Le indagini campionarie rilevano in particolare: le persone abitualmente dimoranti nell'alloggio e le loro caratteristiche demografiche (sesso, anno di nascita, stato civile, relazione di parentela con la persona di riferimento della famiglia, ecc.), variabili sul tipo di alloggio e sulle caratteristiche delle abitazioni, variabili sulle caratteristiche dell'edificio



# Istituto Nazionale di Statistica

(numero di piani, numero di interni, epoca di costruzione, ecc.); si rilevano inoltre alcune tradizionali e importanti caratteristiche degli individui campione tra cui: titolo di studio, condizione occupazionale e, per gli individui occupati, settore di attività economica, posizione nella professione; infine, come nei censimenti passati, si rilevano gli spostamenti abituali tra comuni per ragioni di studio e di lavoro.

Oltre all'osservazione diretta delle variabili indicate il CP si avvale dello sfruttamento di informazioni di fonte amministrativa, opportunamente trattate e validate dal punto di vista statistico per garantirne la qualità del dato (si veda par. 2.5). Le principali variabili desunte dagli archivi e utilizzate ai fini del CP sono:

- sesso, età, stato civile, luogo e data di nascita, cittadinanza, grado di istruzione, composizione familiare, comune di dimora abituale/residenza anagrafica (Variabili demografiche e territoriali);
- occupato (sì/no), posizione nella professione, tipologia di contratto (contratto a tempo determinato e indeterminato), lavoro a tempo pieno/tempo parziale, settore di attività economica (Variabili sul lavoro);
- tipo di alloggio, caratteristiche delle abitazioni e degli edifici (Variabili su alloggi ed edifici).

Nell'ambito delle attività censuarie non sono oggetto di rilevazione i dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

## 2.4. Le unità di rilevazione

Per raggiungere i predetti obiettivi e lavorando sul campo di osservazione definito nei paragrafi precedenti, è necessario acquisire informazioni relative a diverse 'unità di rilevazione', adottando definizioni e classificazioni armonizzate, secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 2017/543 della Commissione del 22 marzo 2017 e in sintonia con i criteri previsti dalla *United Nations Economic Commission for Europe ("Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing")*.

Il passaggio alla nuova strategia censuaria comporta che molte informazioni vengano desunte direttamente dai dati amministrativi opportunamente integrati nei registri. Ciò implica che non tutte le unità di rilevazione necessarie a comporre il quadro informativo sono oggetto di rilevazione annuale.

Di seguito si riportano le unità di rilevazione:

- a) la famiglia anagrafica: l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello



## Istituto Nazionale di Statistica

stesso comune, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento Anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e ss.mm.ii.);

- b) le convivenze anagrafiche: l'insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento Anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) - La rilevazione di tali unità verrà svolta per la prima volta nel 2021<sup>3</sup>;
- c) le abitazioni occupate e non occupate: il locale o l'insieme di locali (stanze e vani accessori), separato (cioè circondato da pareti e coperto da un tetto) e indipendente (ovvero dotato di almeno un accesso indipendente dall'esterno strada, cortile, ecc. o da spazi di disimpegno comune pianerottoli, ballatoi, terrazze, ecc., cioè di un accesso tale che non comporti il passaggio attraverso altre abitazioni), inserito in un edificio o che costituisca esso stesso un edificio, destinato (costruito, ricostruito o convertito) stabilmente a uso abitativo, anche nel caso che una parte di esso sia adibita a ufficio, studio professionale, ecc.;
- d) gli altri tipi di alloggio occupati: capanne, casupole, baracche, roulotte, case galleggianti, fienili, mulini, grotte o qualsiasi altro riparo utilizzato come alloggio al momento del Censimento, indipendentemente dal fatto che siano progettati per servire da abitazione e che siano utilizzati come dimora abituale da almeno una persona al momento del Censimento;
- e) le strutture residenziali collettive occupate: alloggi progettati per servire da abitazione per gruppi numerosi di persone o per varie famiglie e che sono utilizzati come dimora abituale da almeno una persona al momento del Censimento;
- f) gli indirizzi: gli accessi esterni di qualsiasi genere che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.). Gli elementi di cui si compone un indirizzo sono i seguenti: la 'denominazione urbanistica generica' (DUG) che identifica il tipo di area di circolazione (via, piazza, lungomare, salita, ecc.); la 'denominazione ufficiale' (DUF) che identifica la denominazione specifica dell'area di circolazione (Giuseppe Garibaldi, Trastevere, ecc.); il 'numero civico'; l'eventuale 'esponente'.

---

<sup>3</sup> Il censimento permanente della popolazione rileva dalla prima annualità le persone dimoranti abitualmente presso strutture residenziali collettive senza esserne ospiti, come ad esempio: le persone addette alla convivenza che abitano da sole o con i familiari nei locali della struttura (il custode di un istituto religioso o di un istituto assistenziale che viva da solo o con i familiari) o le coppie di anziani che vivono come famiglia a sé stante presso Istituti per anziani.



## Istituto Nazionale di Statistica

### **2.5. Archivi amministrativi: variabili utilizzate, modalità e tempi delle forniture**

Il disegno complessivo del CP prevede l'utilizzo di informazioni contenute in archivi amministrativi. In accordo con la strategia del censimento permanente (cfr. par. 2.2.), tali informazioni sono utilizzate in diversi momenti del processo: nella fase di popolamento e attribuzione delle informazioni (variabili) relative a ciascun individuo del RBI, nella fase di verifica delle incoerenze tra i dati raccolti sul campo e il RBI e, infine, per migliorare la qualità della stima di sovra o sotto-copertura del RBI sulla base delle stime prodotte dalle indagini campionarie.

Riguardo al popolamento del RBI, entrano a far parte del registro gli individui presenti negli archivi amministrativi che risultano corredati dalle informazioni anagrafiche di base. Queste informazioni sono validate tenendo conto, in primo luogo, di indicatori statistici di qualità delle fonti amministrative e, in secondo luogo, per le sole variabili core di RBI, sulla base della prevalenza (cioè il valore modale assunto dalle stesse) negli archivi amministrativi (cfr. allegato A, par. 1).

Nelle fasi finali dell'attività di raccolta dei dati, nelle rilevazioni A e L, le eventuali incoerenze relative all'indirizzo di dimora abituale rilevato e risultante da RBI, per le sole unità afferenti al campione, sono verificate dall'Istat con il supporto dell'UCC: a tale scopo possono essere utilizzate le informazioni contenute negli archivi anagrafici e negli altri archivi disponibili presso gli uffici comunali, come precisato ai parr. 2.6.1 e 2.6.2.

A valle delle operazioni censuarie, le informazioni contenute negli archivi amministrativi possono fornire segnali utili per una misurazione più accurata della sovra e sotto copertura del RBI. La stima validata dell'errore di sovra o sotto-copertura consente di correggere il registro mediante l'utilizzo di pesi di ponderazione degli individui, al fine di produrre stime della consistenza e della struttura della popolazione coerenti con i risultati del censimento permanente (cfr. allegato A, par. 2).

Le informazioni dei registri sono necessarie per integrare quelle ottenute dal censimento tramite le indagini campionarie sul territorio e sono particolarmente importanti per la produzione dei dati relativi ai comuni che annualmente non rientrano nei campioni delle indagini Areale e da Lista.

Con specifico riguardo agli archivi amministrativi indicati all'art. 1, comma 228, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio), l'acquisizione avviene tramite modalità sicura nell'ambito del Portale ARCAM dell'Istat, come descritta nell'allegato tecnico (allegato B), che assicura la riservatezza e l'integrità della trasmissione dei dati, nonché la tracciatura di tutte le operazioni di acquisizione. La tempistica per l'acquisizione degli archivi risponde ai criteri di produzione fissati dai titolari; ai fini censuari la fornitura deve avvenire con cadenza almeno annuale. Nel rispetto del principio di minimizzazione, il



## Istituto Nazionale di Statistica

trattamento dei dati degli archivi è finalizzato all'aggiornamento del RBI<sup>4</sup> e alla validazione statistica delle sole variabili previste ai fini del CP e limitate nel numero come indicate nel par. 2.3, in conformità a quanto previsto nel Programma statistico nazionale.

Nel RBI gli individui vengono identificati tramite un codice univoco attribuito dall'Istat (pseudonimo che non permette l'identificazione diretta dell'individuo). Il RBI è inoltre integrato con i pesi prodotti sulla base dei dati provenienti dall'indagine areale (A) del censimento permanente. L'utilizzo dei pesi è finalizzato a ottenere conteggi di popolazione abitualmente dimorante corretti rispetto agli errori di sovra e sottocopertura del registro stesso. I pesi sono calcolati non per singoli individui ma per gruppi di popolazione definiti per ogni area dall'incrocio per genere, classi di età e cittadinanza (italiana o straniera). Il peso è definito dal rapporto tra due percentuali che vengono stimate a partire dai dati campionari osservati con l'indagine A, ossia: la percentuale di individui abitualmente dimoranti tra quelli registrati e la percentuale di individui registrati tra quelli abitualmente dimoranti<sup>5</sup>. I pesi hanno una valenza esclusivamente statistica, non sono utilizzati per la correzione degli archivi amministrativi trattati per le finalità del CP di seguito elencati.

*Archivi richiamati nella legge n. 205/2017<sup>6</sup>.*

### **a) Archivi su lavoratori e pensionati dell'INPS**

Dagli archivi di titolarità dell'INPS (Archivio dei lavoratori autonomi: Artigiani e Commercianti, Archivio dei lavoratori parasubordinati contribuenti collaboratori, Archivio dei lavoratori parasubordinati contribuenti professionisti, Casellario dei pensionati, Dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG), Lavoratori autonomi in agricoltura, Posizioni Assicurate dei singoli lavoratori dipendenti

---

<sup>4</sup> La logica alla base del trattamento degli archivi amministrativi utilizzati per aggiornare RBI prevede l'acquisizione e l'elaborazione delle sole informazioni necessarie e indispensabili per valutare l'inclusione o meno di un individuo in tale registro e per l'attribuzione del valore corretto finale alle variabili del registro stesso: sesso, data di nascita, luogo di nascita, luogo di dimora abituale, stato civile, residenza in famiglia o convivenza, cittadinanza, grado di istruzione ad ogni individuo. E' previsto l'utilizzo di metodi statistici per stimare le informazioni errate, mancanti o incompatibili.

<sup>5</sup> Al totale di popolazione da registro relativo a ciascuno gruppo si applica un unico peso finalizzato a correggere il totale di popolazione da registro rispetto agli errori di copertura, ossia: la mancata inclusione di individui abitualmente dimoranti e/o l'erronea inclusione di individui che non sono abitualmente dimoranti.

<sup>6</sup> Tutti gli archivi indicati nel presente paragrafo, ad eccezione dell'archivio: "dati amministrativi relativi a compravendita, usufrutto, locazione, trasferimento per successione e donazione di fondi agricoli, integrati con le informazioni del territorio" dell'Agenzia delle Entrate e del "Sistema Informativo Integrato (SII)" di Acquirente Unico S.p.A., sono acquisiti dall'Istat nell'ambito di specifici lavori previsti nel programma statistico nazionale. Nell'ambito di CP saranno utilizzate le sole categorie di variabili espressamente indicate nel presente piano.





## Istituto Nazionale di Statistica

(Gestione Dipendenti Pubblici - EX Inpdap), Archivio dei lavoratori domestici, UNIEMENS parte contributiva e retributiva) sono desunte le seguenti variabili, utilizzate dall'Istituto a fini censuari: le notizie sulla tipologia di impresa o azienda e il suo indirizzo, i dati anagrafici (sesso, luogo e data di nascita, cittadinanza) del lavoratore, le caratteristiche dei rapporti di lavoro (lavoro dipendente/autonomo, tempo pieno/parziale, tempo determinato/indeterminato). Sono utilizzate, inoltre, le informazioni che riguardano i pensionati (pensione si/no) e i lavoratori domestici (residenza).

### ***b) Archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali***

Dall'archivio delle Comunicazioni obbligatorie di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono desunte le seguenti variabili, utilizzate dall'Istituto a fini censuari: le trasformazioni dei rapporti di lavoro (instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione) del settore privato, delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici economici e delle agenzie di somministrazione, unitamente ai dati del lavoratore (sesso, luogo e data di nascita, cittadinanza e luogo di lavoro) e alle caratteristiche della prestazione lavorativa.

### ***c) Anagrafe nazionale degli studenti e Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca***

Dagli archivi di titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Anagrafe nazionale degli studenti universitari: Archivio degli iscritti e delle iscrizioni e Anagrafica dei corsi, Archivio delle lauree e dei laureati, Dottorandi e Dottori, Anagrafe nazionale degli studenti delle scuole) sono desunte le seguenti variabili, utilizzate dall'Istituto a fini censuari: i dati anagrafici (sesso, luogo e data di nascita, cittadinanza e luogo di studio) degli studenti iscritti ai corsi, i dati relativi ai titoli conseguiti (tipo di titolo).

### ***d) Archivi sui flussi migratori del Ministero dell'Interno***

Dagli archivi di titolarità del Ministero dell'Interno (Acquisizione e reiezione della cittadinanza, Archivio dei permessi di soggiorno) sono desunte le seguenti variabili utilizzate dall'Istituto a fini censuari: i dati anagrafici dei migranti (sesso, luogo e data di nascita, cittadinanza, luogo di origine e luogo di destinazione), i dati sui permessi di soggiorno (motivo della richiesta, periodo di riferimento del permesso) e i dati sull'iter di acquisizione della cittadinanza (data di presentazione, iter burocratico, modalità di acquisizione).



## Istituto Nazionale di Statistica

### **e) Sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui consumi di energia elettrica e gas**

L'accesso al Sistema informativo integrato è disciplinato da un protocollo di intesa tra l'Istat e Acquirente Unico S.p.A. sottoscritto sentiti l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'acquisizione dei dati contenuti nel Sistema è subordinato all'osservanza delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali.

### **f) Anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio, catasto terreni e immobili, comprensivi della componente geografica, archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e degli immobili dell'Agenzia delle entrate**

Dagli archivi di titolarità dell'Agenzia delle entrate (Redditi delle Persone Fisiche - ex Unico -, Modelli e dichiarazioni - 730, Banca dati Reddituale e Certificazione Unica), sono desunte le seguenti variabili utilizzate dall'Istituto ai fini censuari: i dati anagrafici (sesso, luogo e data di nascita e cittadinanza), il domicilio fiscale e i familiari a carico.

Dagli archivi di titolarità dell'Agenzia delle entrate (Contratti di locazione - Modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI), Dati amministrativi relativi a compravendita, usufrutto, locazione, trasferimento per successione e donazione di fondi agricoli, integrati con le informazioni del territorio) sono desunte le seguenti variabili relative alle unità abitative utilizzate dall'Istituto ai fini censuari: contratti di locazione: dati anagrafici del locatore e del locatario (sesso, luogo e data di nascita e domicilio fiscale), indirizzo e caratteristiche degli immobili, tipo di uso del terreno.

## **2.6. Disegno delle indagini e sequenza delle operazioni**

Il disegno di rilevazione a supporto degli obiettivi del CP prevede due differenti indagini campionarie periodiche, areale e da lista, denominate rispettivamente A e L che verranno realizzate tutti gli anni in alcuni Comuni (autorappresentativi – AR) e a rotazione negli anni per altri Comuni (non autorappresentativi – NAR).

La componente A - basata su un campione areale casuale di sezioni di Censimento e/o di indirizzi selezionati dal Registro base dei luoghi (RBL) - è disegnata per stimare la qualità del Registro base degli individui (RBI) a livello nazionale e sub-nazionale, per diversi profili di sotto-popolazioni, definite da variabili quali sesso, età e cittadinanza (italiana o straniera).



## Istituto Nazionale di Statistica

La componente L - basata su un campione casuale<sup>7</sup> di famiglie e (in alcune annualità) sulla lista delle convivenze anagrafiche estratte dal RBI - è disegnata con lo scopo di rilevare informazioni che non sono presenti in tale registro o non sono adeguate a garantire la qualità richiesta dei dati censuari.

La data di riferimento delle rilevazioni del Censimento permanente è fissata alla **prima domenica di ottobre di ciascun anno**. In particolare, la popolazione residente è individuata in ciascun Comune alla mezzanotte tra il sabato e la domenica della data di riferimento. Le informazioni rilevate fanno riferimento a tale data, salvo quanto diversamente stabilito dalle istruzioni che saranno impartite dall'Istat.

Le operazioni censuarie saranno gestite con l'ausilio del Sistema di gestione delle indagini (SGI) realizzato dall'Istat e accessibile via web. Il sistema permette di monitorare tutte le fasi del processo ai vari livelli di operatività della rete di rilevazione, ivi compresa l'acquisizione dei questionari. In particolare, SGI consentirà di seguire le fasi della rilevazione prima, durante e dopo la raccolta dei dati.

La raccolta dei dati avverrà, tramite lo stesso questionario elettronico per entrambe le indagini campionarie, in ambiente web (autocompilato dalle famiglie o presso il Centro Comunale di Raccolta) o tramite tablet (con tecnica CAPI). Lo strumento di acquisizione garantisce la qualità dei dati in quanto controlla tutto il flusso e la coerenza delle informazioni raccolte, tramite appositi quesiti bloccanti, offre al rispondente la possibilità di ricontrollare le risposte fornite (durante qualsiasi fase di compilazione e al termine del questionario) ed eventualmente modificarle prima dell'invio definitivo. L'accesso ai propri dati personali sarà garantito al rispondente anche dopo l'invio definitivo, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679.

Tutti i responsabili, i coordinatori, gli operatori di back-office e i rilevatori saranno adeguatamente formati sulla normativa vigente in materia di protezione dei dati. In particolare, i rilevatori riceveranno una formazione articolata su giornate in presenza e formazione a distanza per garantire la qualità delle informazioni raccolte tramite questionario.

Mediante successivi atti e specifiche circolari attuative, l'Istat fornirà istruzioni complete circa le modalità e i tempi di conduzione delle operazioni delle rilevazioni, areale e da lista, di seguito descritte in linea di massima.

---

<sup>7</sup> L'estrazione casuale prevede che tutte le famiglie e gli individui residenti nel comune abbiano la stessa probabilità di inclusione nel campione. Per la selezione casuale non si definiscono, quindi, variabili di stratificazione volte ad identificare "profili" differenti delle famiglie e degli individui.



# Istituto Nazionale di Statistica

Laddove i comuni campione risultino colpiti dagli eventi sismici o naturali, così come individuati da appositi provvedimenti, saranno successivamente dettagliate dall'Istat le modalità di conduzione delle operazioni presso gli stessi tramite circolari.

I dati raccolti con le indagini A e L saranno poi riportati, sulla base di coefficienti calcolati per aggregazione delle modalità delle variabili fondamentali, all'universo di riferimento per fornire stime di elevato dettaglio per tutti i comuni italiani, anche non partecipanti alla specifica tornata censuaria dell'anno.

## **2.7. La rilevazione Areale**

La Rilevazione Areale (A) è un'indagine annuale che coinvolge tutte le unità che fanno riferimento al campo di osservazione del Censimento (par. 2.4) e che sono presenti all'interno delle aree di rilevazione campionate: tali aree vengono estratte dal RBL e corrispondono in alcuni casi a sezioni di Censimento (porzioni di territorio comunale), in altri casi a specifici indirizzi.

Presso la propria dimora abituale le famiglie saranno intervistate da un rilevatore (con tecnica CAPI, *Computer Assisted Personal Interviewing*) o potranno autocompilare autonomamente il questionario sul tablet del rilevatore. In alternativa, potranno recarsi presso il Centro Comunale di Rilevazione (laddove costituito) o altro locale del Comune e rilasciare l'intervista (faccia a faccia) o autocompilare su tablet/PC con il supporto di un operatore.

Le informazioni sul trattamento dei dati personali sono fornite al rispondente attraverso una lettera informativa inserita dal rilevatore nelle cassette postali di tutti gli indirizzi validati durante la prima fase di ricognizione del territorio, fase in cui il rilevatore affigge anche le locandine relative all'indagine negli androni dei palazzi. Nelle cassette postali è previsto che il rilevatore lasci anche un biglietto da visita/avviso di passaggio con i riferimenti del comune e del rilevatore stesso da utilizzare nel caso in cui la famiglia necessiti di chiarimenti o di fissare un appuntamento per l'intervista o l'autocompilazione assistita. La lettera informativa sarà pubblicata anche in un'apposita sezione del sito Istat dedicata al CP.

La strategia di rilevazione prevede tre fasi:

### **Fase 1**

ricognizione preliminare dell'area di rilevazione.

### **Fase 2**

rilevazione tramite intervista o autocompilazione.



# Istituto Nazionale di Statistica

## Fase 3

verifica delle incoerenze<sup>8</sup> tra le unità rilevate e quelle presenti nel RBI.

L'obiettivo principale di tale indagine consiste nella valutazione della qualità delle liste anagrafiche e del RBI attraverso il confronto con una misurazione indipendente della popolazione abitualmente dimorante ottenuta direttamente sul campo. I rilevatori pertanto, nella fase di effettuazione delle interviste e dell'autocompilazione, dovranno procedere alla rilevazione senza disporre di elenchi di popolazione preesistenti.

La sequenza delle attività relative a ciascun anno solare, a partire dal 2018, previste per l'indagine Areale è la seguente:

### I trimestre:

- Acquisizione delle LAC: se richiesto dall'Istat, i Comuni interessati dal piano di campionamento annuale dovranno inviare entro una data anticipata rispetto agli altri comuni italiani la lista anagrafica della popolazione residente riferita al 1° gennaio dell'anno di riferimento, secondo le specifiche tecniche predisposte dall'Istat. Queste liste saranno validate dall'Istat accertando il rispetto di proprietà formali e sostanziali predefinite. La data sarà comunicata tramite apposita circolare. I dati delle LAC saranno utilizzati dall'Istat per aggiornare il Registro di base degli individui (RBI) e quello dei luoghi (RBL).

### II trimestre:

I Comuni costituiscono gli Uffici Comunali di Censimento (UCC) per assicurare la regolare esecuzione dei cicli di rilevazione previsti nel presente Piano.

- Aggiornamento del Registro di base dei luoghi per tutti i Comuni facenti parte del campione (attività interna all'Istat);
- Avvio delle attività di formazione.

### III trimestre:

- I Comuni interessati dal piano di campionamento annuale per l'indagine A devono comunicare all'Istat l'esistenza di situazioni particolari sul proprio territorio, secondo le specifiche tecniche predisposte dall'Istat: campi attrezzati, sezioni/indirizzi speciali perché interessati da eventi straordinari;

---

<sup>8</sup> L'incoerenza si riferisce agli scostamenti tra i dati di RBI e i dati raccolti da indagine relativi alla presenza/dimora abituale (individui del campione non trovati ma presenti nel registro e individui trovati ma non presenti nel registro); non sono verificate altre variabili oltre alla residenza. Tale confronto viene effettuato dall'Istat che segnala all'ufficio di censimento solo i casi di mancata corrispondenza per le verifiche da svolgere secondo le modalità descritte nel seguito del paragrafo. Questa è l'ultima fase delle indagini sul campo e precede la chiusura delle rilevazioni.



# Istituto Nazionale di Statistica

- Attività di formazione.

## **IV trimestre:**

- Attività di formazione;
- Ricognizione preliminare delle aree di rilevazione campionate, consegna delle informative;
- Rilevazione effettuata con le modalità sopra descritte;
- Operazioni di chiusura dell'indagine: verifica da parte dell'Istat delle unità per cui è presente una incoerenza tra la rilevazione sul campo e RBI; consolidamento dei bilanci relativi alla popolazione rilevata.

Ai fini della qualità delle operazioni censuarie l'Istat potrà richiedere ai Comuni una ulteriore fornitura di Liste Anagrafiche Comunali riferite alla data del Censimento.

Il rilevatore non può effettuare controlli sull'identità e sui dati personali dei componenti della famiglia al momento dell'intervista o dell'autocompilazione presso l'indirizzo campionato verificato nella prima fase delle attività previste per la rilevazione areale o presso il Comune, non essendo autorizzato a svolgere funzioni di pubblico ufficiale.

Nella fase finale l'Istat verifica le incoerenze tra la situazione rilevata sul territorio (senza avere la lista iniziale delle famiglie residenti) e la lista degli individui che invece risultano negli archivi anagrafici.

Le incoerenze riscontrate daranno luogo a specifiche verifiche, effettuate dal rilevatore con il supporto dell'Ufficio Comunale di Censimento (si veda il par. 3), consultando gli archivi anagrafici e altri archivi disponibili presso gli uffici comunali (situazione anagrafica vigente alla data della rilevazione, eventuali trasferimenti e decessi, cancellazioni per scadenza dei permessi di soggiorno, rinnovo dichiarazione dimora abituale con permesso di soggiorno valido, richiesta attestato di soggiorno permanente, verifica già effettuata dall'ufficiale di anagrafe). Tale operazione è svolta esclusivamente per finalità statistica e, in particolare, per valutare l'opportunità di un ulteriore ritorno sul territorio del rilevatore.

### **2.7.2. La rilevazione da lista (L)**

Per la rilevazione da lista (L), l'unità finale di campionamento è costituita dalle famiglie estratte dal RBI; nelle occasioni di indagine in cui è necessario aggiornare anche i dati sulle convivenze, si estrae sempre dallo stesso registro la lista delle convivenze anagrafiche. L'acquisizione dei dati prevede una pluralità di canali per la compilazione del questionario elettronico (restituzione multi-canale).

Le informazioni sul trattamento dei dati personali sono fornite al rispondente attraverso una lettera informativa spedita dall'Istat direttamente alla famiglia prima dell'avvio della rilevazione, a prescindere dalla tecnica utilizzata per la raccolta delle



# Istituto Nazionale di Statistica

informazioni. Nella stessa lettera informativa viene specificato che, qualora non si compili il questionario online, la famiglia sarà contattata da un operatore comunale per lo svolgimento dell'intervista. Nel caso in cui la famiglia non abbia ricevuto la lettera informativa per problemi di varia natura (postali, etc.), sarà cura del rilevatore consegnarla a mano. La lettera informativa sarà pubblicata anche in un'apposita sezione del sito Istat, dedicata al CP.

La strategia di rilevazione prevede due fasi:

## **Fase 1**

Le unità di rilevazione possono compilare il questionario utilizzando esclusivamente le seguenti modalità di restituzione:

- questionario CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*) accessibile tramite portale Istat che potrà essere compilato dalle famiglie autonomamente oppure recandosi presso i Centri comunali di rilevazione appositamente istituiti dai comuni (si veda il par. 3) dove sarà possibile fruire dell'assistenza di operatori comunali;
- intervista telefonica, chiamando il Numero verde appositamente attivato dall'Istat.

## **Fase 2**

Per le unità di rilevazione che nella prima fase non hanno compilato il questionario alle modalità di restituzione già previste nella fase 1 si aggiungono due nuove modalità:

- intervista telefonica, effettuata dagli operatori comunali;
- intervista faccia a faccia CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*) effettuata da un rilevatore munito di tablet.

Di seguito si riporta la sequenza delle attività previste per l'indagine da Lista; si rimanda a successive circolari per la formulazione del calendario e la definizione delle specifiche date.

## **I trimestre:**

- **Acquisizione delle LAC:** se richiesto dall'Istat i Comuni interessati dal piano di campionamento annuale dovranno inviare entro una data anticipata rispetto agli altri comuni italiani la lista anagrafica della popolazione residente riferita al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di riferimento, secondo le specifiche tecniche predisposte dall'Istat. Queste liste saranno validate dall'Istat accertando il rispetto di proprietà formali e sostanziali predefinite. La data sarà comunicata tramite apposita circolare. I dati delle LAC saranno utilizzati dall'Istat per aggiornare i dati del RBI.

## **II trimestre**

I Comuni costituiscono gli Uffici Comunali di Censimento (UCC) per assicurare la regolare esecuzione dei cicli di rilevazione previsti nel presente Piano.



## Istituto Nazionale di Statistica

- Aggiornamento delle liste di campionamento: se richiesto dall'Istat i Comuni interessati dal piano di campionamento dell'indagine L devono inviare dati che consentano all'Istat di aggiornare le liste di campionamento, secondo quanto indicato in apposite circolari.
- Avvio delle attività di formazione.

### **III trimestre:**

- I Comuni interessati dal piano di campionamento annuale per l'indagine L devono comunicare all'Istat l'esistenza di situazioni particolari sul proprio territorio, secondo le specifiche tecniche predisposte dall'Istat: campi attrezzati, sezioni/indirizzi speciali perché interessati da eventi straordinari.
- Spedizione diretta da parte di Istat delle informative alle unità di rilevazione incluse nel campione dell'indagine L.
- Attività di formazione.

### **IV trimestre:**

- Attività di formazione.
- Raccolta multicanale dei dati (Cawi, intervista telefonica, intervista Capi).
- Spedizione da parte di Istat e/o del Comune di lettere di sollecito alla compilazione alle unità di rilevazione incluse nel campione dell'indagine L e che risultano non ancora rispondenti.
- Operazioni di chiusura dell'indagine: verifica da parte dell'Istat delle unità per cui è presente una incoerenza tra la rilevazione sul campo e RBI<sup>9</sup>; consolidamento dei bilanci relativi alla popolazione rilevata.

Ai fini della qualità delle operazioni censuarie l'Istat potrà richiedere ai Comuni una ulteriore fornitura di Liste anagrafiche comunali (LAC) riferite alla data del Censimento.

Analogamente a quanto previsto per l'indagine A, durante l'intervista il rilevatore non può effettuare controlli sull'identità e sui dati personali dei componenti della famiglia da intervistare, non essendo autorizzato a svolgere funzioni di pubblico ufficiale.

Per far fronte all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da Covid 19, l'edizione del 2020 viene modificata sotto il profilo organizzativo e metodologico. Si rinvia al documento

---

<sup>9</sup> La verifica delle incoerenze viene effettuata preliminarmente all'invio sul campo dei rilevatori per intervistare le famiglie che non hanno compilato autonomamente il questionario. Tale operazione serve a eliminare dalla lista delle famiglie campionate, da intervistare, unità erroneamente presenti nella lista campione (per esempio: decessi, trasferimenti, errori di indirizzo) e quindi evita una superflua attività di ricerca 'sul campo' della famiglia.





# Istituto Nazionale di Statistica

denominato “Aggiornamento del Piano generale di censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – Anno 2020”.

## 3. Organizzazione della rete territoriale

Le fasi delle rilevazioni censuarie vengono organizzate con riferimento a quattro livelli territoriali: nazionale, regionale, provinciale e comunale. Esse sono affidate agli enti di seguito indicati con specifica dei compiti a ciascuno spettanti.

### A livello nazionale:

- **I'Istat** definisce gli aspetti organizzativi, tecnici e metodologici delle rilevazioni censuarie e sovrintende alle operazioni censuarie, ne assicura il monitoraggio e adotta le circolari, i provvedimenti e le misure necessarie per garantirne il buon andamento, elabora i dati raccolti mediante l'applicazione di idonei metodi di controllo e correzione, valida i dati raccolti dagli organi di Censimento, ne cura la diffusione e la trasmissione a Eurostat. L'Istat predispone il materiale censuario e il Sistema di Gestione delle Indagini, provvede alla comunicazione nei confronti delle unità di rilevazione e più in generale alla pubblicità verso la generalità dei residenti sul territorio nazionale, assicura il rispetto del segreto statistico e la tutela della riservatezza delle informazioni personali acquisite presso i rispondenti ai sensi della normativa vigente, citata nelle premesse, e vigila sull'attività svolta dagli organi censuari con particolare riguardo al rispetto del divieto di utilizzo per fini diversi da quelli statistici delle informazioni acquisite dagli UCC ai fini della verifica delle incoerenze tra i dati della rilevazione sul campo e RBI svolte in chiusura delle indagini A e L; cura l'attività di formazione alla rete di rilevazione, coordina la procedura di gestione delle sanzioni ai non rispondenti ed eroga i contributi agli organi della rete; si avvale della collaborazione del Comitato consultivo per la preparazione a livello comunale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.
- **l'Ufficio di statistica del Ministero dell'Interno**, oltre a svolgere le funzioni dettate dal d.lgs. n. 322/89 e dalla direttiva del Comstat n. 5 del 15 ottobre 1991, assicura il coordinamento delle attività svolte in ambito censuario dagli Uffici provinciali di Censimento, appositamente costituiti presso le Prefetture.

### A livello regionale:

- **I'Istat** sovrintende al funzionamento della rete territoriale mediante tutte le proprie sedi regionali (indicate nel seguito come Uffici Regionali di Censimento - URC), con il compito di supervisionare la costituzione degli uffici di Censimento a livello sub regionale e le procedure di selezione e nomina dei coordinatori e rilevatori, di coordinare ed erogare la formazione del personale degli organi di Censimento, di controllare il regolare svolgimento delle operazioni censuarie nel territorio di competenza;



## Istituto Nazionale di Statistica

- nell'ambito di ciascun URC operano i **Responsabili Istat Territoriali (RIT)** svolgendo compiti di supporto, formazione e vigilanza secondo specifiche che saranno definite dall'Istat con successiva circolare;
- nelle province autonome di Trento e di Bolzano **e nella Regione autonoma Valle d'Aosta** i compiti e le funzioni dell'URC sono svolti dagli Uffici di statistica delle rispettive amministrazioni provinciali **e regionale** autonome. I suddetti uffici provvedono a selezionare e nominare i responsabili territoriali che, nei territori di competenza, assumeranno i compiti e le funzioni proprie dei RIT, secondo quanto stabilito da apposite intese e dalle circolari tecniche;
- nello svolgimento delle proprie funzioni ciascun URC sarà coadiuvato da una **Commissione Tecnica Regionale (CTR)** costituita dall'Istat. Alle Commissioni spettano compiti di monitoraggio, segnalazione e intervento nei casi più critici. Di ciascuna commissione faranno parte anche rappresentanti dell'Ufficio di statistica della Regione e rappresentanti degli enti locali designati da ANCI e UPI a livello regionale. Nelle province di Trento e di Bolzano le Commissioni Tecniche Regionali sono istituite dalle rispettive amministrazioni provinciali autonome. Con apposita circolare l'Istat comunicherà i criteri per la costituzione e il funzionamento delle CTR.

### A livello provinciale:

- di norma, gli Uffici di Statistica presso le Prefetture svolgono i compiti di **Uffici Provinciali di Censimento (UPC)**. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 322/89 e successive modificazioni, agli UPC spettano i compiti di vigilanza, assistenza agli Uffici Comunali di Censimento, coordinamento delle attività censuarie e supporto organizzativo alla formazione. Nelle province autonome di Trento e Bolzano **e nella Regione autonoma Valle d'Aosta** le funzioni e i compiti propri dell'UPC sono attribuiti agli URC. **Gli UPC potranno essere coadiuvati dagli uffici statistica delle Province, Città metropolitane, ufficio di Censimento del Comune capoluogo e gli uffici comunali di censimento associati previo appositi accordi territoriali e in continuità con le attività già previste all'interno dei gruppi di lavoro permanenti ove costituiti.**

Agli UPC, in collaborazione a titolo non oneroso con le Province e con l'ufficio di Censimento del Comune capoluogo, spettano i seguenti compiti:

- vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni censuarie;
- assicurare che ciascun Comune corrisponda all'obbligo di costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento e alla nomina del suo responsabile secondo le modalità e i tempi di seguito stabiliti;
- assicurare che ciascun Comune corrisponda all'obbligo di fornitura all'Istat della Lista anagrafica comunale (LAC), secondo le disposizioni impartite dall'Istituto mediante circolari;



## Istituto Nazionale di Statistica

- assistere gli Uffici Comunali di Censimento nella soluzione di eventi imprevisi o eccezionali;
- coordinare le attività censuarie nel territorio di competenza in collaborazione con i RIT;
- fornire supporto all'organizzazione della formazione del personale degli Uffici Comunali di Censimento.

I gruppi di lavoro permanenti costituiti presso gli uffici di statistica delle Prefetture (direttiva Comstat n. 5 del 15.10.1991 **ed, in applicazione alla recente legge 56/14, un rappresentante degli uffici di statistica delle Città metropolitane**) cui spettano compiti di consulenza e supporto tecnico, saranno chiamati a coadiuvare le sopra elencate attività censuarie svolte a livello provinciale.

### A livello locale:

i Comuni che hanno un Ufficio di Statistica costituiscono il proprio **Ufficio Comunale di Censimento (UCC)** presso l'Ufficio di Statistica cui fanno capo i gli operatori di back office, i rilevatori e i loro eventuali coordinatori. I Comuni che non hanno l'Ufficio di Statistica costituiscono, di norma, il proprio UCC presso i propri Servizi demografici **e possono costituire gli Uffici Comunali di Censimento, questi ultimi in forma associata, anche presso le Province o Città metropolitane.**

Le principali funzioni e compiti dell'UCC, i cui dettagli verranno definiti dall'Istat con apposite circolari, sono i seguenti:

- mettere in pratica le disposizioni emanate dall'Istat in materia di organizzazione dell'Ufficio e di svolgimento delle rilevazioni;
- svolgere le rilevazioni secondo modalità e tempi disposti dal presente Piano e dalle circolari dell'Istat;
- selezionare e nominare i rilevatori e i loro eventuali coordinatori, secondo criteri e tempi stabiliti da circolari dell'Istat;
- collaborare con l'URC e l'UPC all'organizzazione e, ove richiesto dall'Istat, all'erogazione della formazione degli operatori comunali utilizzando i materiali predisposti dall'Istat;
- costituire uno o più Centri comunali di rilevazione, con compiti di informazione, assistenza ai rispondenti alla compilazione, recupero delle mancate risposte;
- monitorare l'andamento delle rilevazioni e intervenire nei casi di criticità;
- accertare eventuali casi di violazione dell'obbligo di risposta da parte di famiglie e convivenze, dandone tempestiva comunicazione all'Istat;
- provvedere su richiesta dell'Istat alla verifica delle incoerenze tra le unità rilevate e quelle presenti in anagrafe secondo le modalità che saranno definite da circolari



# Istituto Nazionale di Statistica

tecniche predisposte dall'Istat, assicurando, attraverso l'adozione di misure tecniche e organizzative e la vigilanza sul loro rispetto, che le informazioni acquisite per tale finalità siano utilizzate esclusivamente per fini statistici;

- redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'Istat.

### **3.1. Modalità di costituzione degli Uffici di Censimento**

Gli Uffici di Censimento dei comuni autorappresentativi (AR) e gli Uffici Provinciali di Censimento dovranno svolgere la propria attività tutti gli anni, secondo il calendario indicato in successive circolari.

Gli Uffici di Censimento dei comuni non autorappresentativi (NAR) dovranno svolgere la propria attività soltanto nell'anno di estrazione del comune nel piano di campionamento. Si prevede il coinvolgimento di ciascun comune NAR a rotazione. Il calendario delle attività e la cadenza della rotazione dei comuni NAR sarà comunicato in successive circolari.

Gli Uffici di Censimento a livello provinciale e comunale vengono costituiti seguendo le modalità di seguito indicate:

- le funzioni e i compiti di UPC sono attribuite, di norma, all'Ufficio di statistica della Prefettura, ove costituito, e al Responsabile dell'Ufficio di statistica sono attribuite, di norma, le funzioni di responsabile dell'UPC. Le Prefetture che non hanno costituito l'Ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono un ufficio di Censimento e attribuiscono le funzioni di suo responsabile a un dipendente a tempo indeterminato dotato di adeguata professionalità ed esperienza nel campo di funzioni statistiche o anagrafiche;
- le funzioni e i compiti di UCC sono attribuite all'Ufficio di Statistica del Comune, ove costituito, e al responsabile dell'Ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'UCC. I Comuni che non hanno costituito l'Ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono l'Ufficio di Censimento, di norma, presso i propri Servizi demografici e attribuiscono le funzioni di suo responsabile a un dipendente a tempo indeterminato dotato di adeguata professionalità ed esperienza nel campo di funzioni statistiche o anagrafiche. Il Responsabile dell'UCC potrà essere coadiuvato da eventuale personale di staff.

Gli Uffici Comunali di Censimento potranno essere costituiti, in forma associata e mediante appositi protocolli e convenzioni previsti dalla legge, anche presso le Province e le Città metropolitane.



# Istituto Nazionale di Statistica

Gli Uffici Regionali di Censimento, gli Uffici Provinciali di Censimento e gli Uffici Comunali di Censimento, questi ultimi in forma associata e non, devono essere costituiti dandone comunicazione all'Istat secondo le modalità che verranno comunicate mediante apposita circolare.

## 3.2. Contributi agli organi di Censimento

L'Ufficio Comunale di Censimento (UCC) provvede agli oneri derivanti dall'effettuazione del Censimento permanente nei limiti del contributo Istat, eventualmente integrato da risorse proprie dell'Ente.

In particolare gli organi di Censimento sono chiamati a svolgere, secondo i tempi descritti in precedenza:

- la rilevazione areale;
- la rilevazione da lista.

Per le attività di rilevazione sono previsti tre diversi fondi da assegnare agli UCC:

- fondo da distribuire come **contributo forfettario fisso per il funzionamento degli UCC**. Questo contributo sarà erogato ai Comuni in ragione:
  - delle unità di rilevazione stimate per la rilevazione Areale e
  - del numero stimato delle unità di rilevazione da Lista non rispondenti tramite Cawi o intervista telefonica da numero verde Istat.

Alle Unioni di Comuni formalmente costituite ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000, nonché alle Comunità montane costituite e operanti ai sensi degli articoli 27 e 28 del medesimo T.U.E.L., che abbiano tra i loro compiti anche l'esercizio della funzione statistica e che abbiano costituito un unico UCC per i Comuni associati, il contributo sarà erogato nella misura spettante in base alla somma del numero delle unità di rilevazione stimate nell'insieme dei Comuni facenti parte dell'Unione. Analogo criterio sarà applicato alle associazioni tra Comuni per la conduzione dell'Ufficio di statistica, ai sensi della direttiva del Comstat n. 7 del 18 dicembre 1992 e della circolare dell'Istat del 27 aprile 1999 n. 3/Sistan **e ai Comuni che decideranno di costituire un ufficio comunale di censimento associato;**

- fondo da distribuire come **contributo forfettario variabile legato all'attività di rilevazione da lista**. Questo contributo sarà erogato ai Comuni in maniera differenziata relativamente alle seguenti modalità di restituzione:
  - questionario compilato tramite rilevatore comunale con intervista Capi;
  - questionario compilato via web presso il Centro Comunale di Rilevazione;
  - questionario compilato da un operatore comunale tramite intervista telefonica.



## Istituto Nazionale di Statistica

- fondo da distribuire come **contributo forfettario variabile legato all'attività di rilevazione areale**. Questo contributo sarà erogato ai Comuni relativamente a:
  - indirizzo verificato/inserito;
  - questionario compilato;
  - individuazione abitazione non occupata;
  - individuo verificato.

Per la definizione delle stime relative ai contributi che saranno erogati ai Comuni sono stati utilizzati i seguenti parametri:

### Rilevazione Areale

- numero di indirizzi verificati o inseriti *ex-novo*;
- numero di questionari compilati;
- percentuale stimata di abitazioni non occupate;
- percentuale stimata di individui per i quali si sono riscontrate incoerenze tra quanto rilevato e quanto presente nel RBI;

### Rilevazione da Lista

- percentuale stimata di questionari compilati tramite intervista CAPI;
- percentuale stimata di questionari compilati tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori comunali;
- percentuale stimata di questionari compilati via web (CAWI) presso il Centro Comunale di rilevazione con il supporto dell'operatore comunale.

Per le attività di formazione previste per i responsabili e i coordinatori comunali, gli operatori di back office e i rilevatori, di cui al par. 3.3, l'Istat predispone un piano di formazione che prevede incontri di aula e formazione a distanza, che sarà comunicato con successiva circolare.

Con riferimento a tali attività, per la definizione dei contributi che saranno erogati ai Comuni sono stati utilizzati i seguenti parametri:

- stima del numero totale dei destinatari della formazione;
- incremento previsto per turnover e sostituzione;
- stima del numero di giornate di formazione;
- compenso forfettario per formazione in aula;
- compenso forfettario per formazione a distanza.

Agli Uffici Provinciali di Censimento, da costituire presso le Prefetture (eccetto che nelle province di Trento e Bolzano **e nella Regione autonoma Valle d'Aosta**), verranno



# Istituto Nazionale di Statistica

assegnati contributi fissi a supporto di tutte le attività ad essi assegnate. I criteri di riparto verranno definiti in accordo con il Ministero dell'Interno.

Con riferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano **e nella Regione autonoma Valle d'Aosta** i criteri di ripartizione e le scadenze di pagamento di tali contributi sono oggetto di Intese separate tra l'Istat e gli enti citati.

Le amministrazioni destinatarie dei contributi di cui al paragrafo 3.2 tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di rilevazione, conservandone la relativa documentazione.

Con apposite circolari l'Istat fornirà agli organi di censimento le indicazioni relative all'erogazione dei contributi per lo svolgimento delle operazioni censuarie e specificherà le modalità di rendicontazione delle spese secondo criteri di contabilità analitica.

Per far fronte all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da Covid 19, l'edizione del 2020 viene modificata sotto il profilo organizzativo e metodologico, con conseguente ridefinizione dei contributi previsti a favore degli organi censuari come riportato nell'Aggiornamento del Piano generale di censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – Anno 2020”.

### **3.3. Modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori**

Tra il personale necessario a espletare le operazioni censuarie demandate alla responsabilità degli uffici di Censimento costituiti dai Comuni e dalle Unioni di Comuni assumono particolare rilevanza le figure dei coordinatori, degli operatori di back office e dei rilevatori, che compongono la rete di rilevazione.

#### **3.3.1.Coordinatori**

I compiti affidati ai coordinatori sono:

- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma;
- coadiuvare il responsabile dell'UCC nell'organizzazione della formazione dei rilevatori e, ove richiesto dall'Istat, nell'erogazione della stessa;
- fornire supporto tecnico e metodologico ai rilevatori;
- coordinare e monitorare, tramite il Sistema di gestione delle indagini (SGI) predisposto dall'Istat, le attività demandate ai rilevatori e riferire al Responsabile dell'UCC sull'andamento della rilevazione e su eventuali problemi emergenti;
- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC.



## Istituto Nazionale di Statistica

Al coordinatore può essere affidato il compito di coordinare le attività di uno o più Centri Comunali di Rilevazione, ove costituiti in numero superiore a uno per Comune.

Nei Comuni nei quali la popolazione campionata sia inferiore a 5.000 abitanti i compiti del coordinatore sono svolti, di norma, dal responsabile dell'UCC.

I Comuni affidano l'incarico di coordinatore a personale dipendente oppure, qualora non sia possibile o questo non sia in possesso dei requisiti minimi richiesti, a personale esterno, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

I coordinatori devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati; devono conoscere e saper usare i più diffusi strumenti informatici.

Costituiscono titolo preferenziale: il possesso del diploma di laurea o del diploma universitario conseguito in discipline statistiche, economiche o sociali; precedenti esperienze di supervisione o coordinamento in indagini statistiche.

I requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore potranno essere ulteriormente definiti con successiva circolare Istat.

### **3.3.2. Operatori Back Office**

I compiti affidati agli operatori di back office sono:

- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma;
- collaborare alle attività dei Centri Comunali di Rilevazione istituiti presso i comuni, assicurando assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta;
- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione delle Indagini predisposto dall'Istat, il diario relativo alle unità di rilevazione per la rilevazione da lista;
- contattare telefonicamente le unità della rilevazione da Lista non ancora rispondenti al fine di effettuare l'intervista oltre che fornire informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
- assicurare assistenza alla compilazione del questionario on line, ove richiesta;
- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore e inerente la rilevazione.

I Comuni affidano l'incarico di operatore di back office a personale dipendente oppure, qualora questo non sia in possesso dei requisiti minimi richiesti, a personale esterno secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.





## Istituto Nazionale di Statistica

### 3.3.3. Rilevatori

I compiti affidati ai rilevatori sono:

- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma;
- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto dall'Istat (SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di rilevazione per la rilevazione da lista loro assegnati;
- effettuare le operazioni di rilevazione dell'indagine areale relativamente alle sezioni di Censimento/indirizzi assegnati;
- effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non ancora rispondenti tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell'alloggio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
- segnalare al responsabile dell'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art.11 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;
- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore e inerente le rilevazioni.

I Comuni affidano l'incarico di rilevatore a personale dipendente oppure, qualora questo non sia in possesso dei requisiti minimi richiesti, a personale esterno secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Per ricoprire la funzione di rilevatore costituiscono requisito minimo a) avere età non inferiore a 18 anni; b) essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente; c) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) e esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste; d) avere un'ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana e) godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; f) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione europea o un regolare permesso di soggiorno.

Per la Provincia autonoma di Bolzano e per i comuni presso i quali vige una normativa a tutela delle minoranze linguistiche ivi presenti costituisce requisito minimo anche la conoscenza (scritta e parlata) di tali lingue.

Ulteriori aspetti, compresi i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico di rilevatore verranno definiti in dettaglio con apposita circolare Istat.



# Istituto Nazionale di Statistica

## 4. Obbligo di risposta e sanzioni

### 4.1. Obbligo di fornitura delle basi dati e di altre fonti necessarie allo svolgimento delle operazioni censuarie

Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni si basa sull'integrazione e il confronto tra fonti amministrative e i dati derivanti dalle specifiche rilevazioni campionarie A e L.

Ai fini dell'integrazione dei dati per lo svolgimento dei censimenti, l'Istat indica annualmente le basi dati, di cui al comma 228 dell'art. 1 della legge n. 205/2017, ferme restando ulteriori previsioni nel Programma statistico nazionale (PSN), che gli enti e gli organismi titolari devono fornire all'Istituto per la realizzazione del Censimento permanente.

La mancata fornitura delle suddette basi dati costituisce violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 322/1989 e ss.mm.ii., così come previsto dal comma 229 della legge n. 205/2017, sanzionabile secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 11 del medesimo decreto legislativo n. 322/1989.

**La data di riferimento dei dati è il 1° gennaio di ciascun anno, salvo eventuali successive integrazioni, e le informazioni richieste sono a livello individuale.**

Le variabili utilizzate dall'Istat per le finalità del censimento sono indicate, per ciascun archivio, nel par. 2.5.

### 4.2. Obbligo di risposta per le unità rispondenti

Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è inserito tra le rilevazioni di titolarità dell'Istituto nazionale di statistica nel Programma statistico nazionale 2017-2019 – (IST 02493 e IST 02494) e nel Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019, per le quali è previsto l'obbligo di risposta.

Le unità di rilevazione tenute all'obbligo di risposta di cui all'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 e successive modificazioni e integrazione sono quelle individuate dal presente Piano alle lettere a (famiglie), b (convivenze) del paragrafo 2.4.

L'obbligo di risposta consiste nella compilazione e nella trasmissione dei questionari predisposti dall'Istat, nei tempi e con le modalità indicate dallo stesso Istituto. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 322/1989, si configura come violazione dell'obbligo di risposta la mancata fornitura delle informazioni richieste dall'Istat, ovvero la fornitura scientemente errata o incompleta delle stesse.

I soggetti obbligati a fornire i dati richiesti mediante il questionario di rilevazione sono individuati per le famiglie, nella persona di riferimento e nelle persone abitualmente



# Istituto Nazionale di Statistica

dimoranti nella famiglia e, per le convivenze, nella persona che normalmente le dirige. L'Istat provvederà, attraverso apposita circolare, a specificare la procedura da seguire per l'accertamento da parte degli UCC delle violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 11 del decreto legislativo 322/1989 e dal Programma statistico nazionale.

## 5. Trattamento dei dati

I dati raccolti in occasione del Censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni.

Le operazioni di Censimento che richiedono il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (UE) n. 2016/679, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (allegate al decreto legislativo n. 196/2003).

### 5.1. Titolare del trattamento

Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (UE) n. 2016/679, titolare del trattamento dei dati personali è l'Istat che, in relazione agli ambiti di attività di rispettiva competenza, ha attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali ai direttori dell'Istituto preposti alle strutture coinvolte nelle diverse fasi del processo statistico, in conformità all'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo n. 196/2003.

### 5.2. Responsabili del trattamento

Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, per le operazioni censuarie di rispettiva competenza, sono le Province e i Comuni, rispettivamente nella persona del responsabile dell'Ufficio Provinciale di Censimento e del responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento.

I trattamenti di dati personali effettuati dai responsabili del trattamento, con particolare riguardo al tipo di dati e alle categorie di interessati nonché agli obblighi assunti da ciascun responsabile del trattamento e dall'Istat, sono definiti con apposita circolare dell'Istat contenente gli elementi previsti al comma 3 del citato art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, nello svolgimento dei trattamenti di dati personali rientranti nel



## Istituto Nazionale di Statistica

proprio ambito di competenza, ciascun responsabile del trattamento, in conformità a quanto stabilito nella sopra citata deliberazione dell'Istat, è tenuto a:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata dell'Istat ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività censuarie specificate nel PGC, nelle circolari e istruzioni dell'Istituto, e per la durata delle stesse;
- b) non utilizzare i dati personali cui abbia accesso per lo svolgimento delle attività censuarie e che abbia trattato per conto dell'Istat per finalità amministrative o comunque diverse da quelle del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (CP), pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art. 83 del Regolamento (UE) n. 2016/679;
- c) autorizzare al trattamento dei dati personali, con atto scritto, le persone coinvolte nelle attività censuarie, definendo per ciascuna di esse l'ambito di trattamento autorizzato in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
- d) impartire ai soggetti autorizzati di cui alla precedente lett. c) istruzioni sulle modalità del trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente e alle istruzioni tecniche dell'Istat, e a vigilare sul loro rispetto;
- e) adottare idonee misure di sicurezza logistiche e informatiche ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679, in conformità anche a quanto indicato nel PGC e nelle circolari e istruzioni dell'Istat;
- f) non fare ricorso ad altro Responsabile del trattamento;
- g) dare tempestiva comunicazione scritta al Responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'Istat delle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679 e assistere l'Istat con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso di dare seguito alla suddetta richiesta nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 12 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679;
- h) tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto dell'Istat, contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679;
- i) cancellare al termine delle operazioni censuarie, con le modalità e i tempi indicati dall'Istat, i dati personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità del CP e che abbia trattato per conto dell'Istat, producendo una dichiarazione che documenti la cancellazione sicura e definitiva dei dati con i quali si è proceduto a tale operazione;
- j) informare tempestivamente l'Istat in caso di violazione dei dati personali (*data breach*), a individuare e adottare, in collaborazione con lo stesso Istituto, le misure necessarie a porre rimedio alla suddetta violazione o ad attenuarne gli effetti negativi per gli



## Istituto Nazionale di Statistica

interessati e ad assistere l'Istat nell'ottemperare agli obblighi di notifica della violazione al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione in proprio possesso;

- k) sorvegliare per il tramite del proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD), ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, l'osservanza della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività censuarie e a mettere a disposizione dell'Istat, qualora richiesta, la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto degli obblighi prescritti dalla suddetta normativa, delle indicazioni contenute nel PGC e delle istruzioni impartite dall'Istat, nonché degli impegni indicati nel presente paragrafo e nella deliberazione dell'Istat, anche consentendo e contribuendo alle eventuali ispezioni disposte dall'Istat.

I responsabili degli Uffici Comunali di Censimento assicurano, inoltre:

- a) che le operazioni di raccolta dei dati si svolgano nel rispetto delle regole di sicurezza e di condotta di cui all'art. 9 delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale;
- b) che siano fornite agli interessati tutte le informazioni relative al trattamento dei dati previste all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, coerentemente con quanto indicato nella lettera informativa trasmessa dall'Istat e con le successive istruzioni impartite dal medesimo Istituto;
- c) che le informazioni fornite dall'Istat ai fini della verifica delle incoerenze tra i dati rilevati sul campo nelle rilevazioni A e L e RBI non siano utilizzate per finalità diverse da quelle censuarie, in particolare per la variazione della posizione anagrafica dell'individuo.

Specifiche istruzioni sugli adempimenti e le misure da adottare per garantire la conformità delle operazioni censuarie al vigente quadro normativo in materia di protezione dei dati personali potranno, inoltre, essere fornite dall'Istat ai responsabili del trattamento nell'ambito delle circolari e delle istruzioni indirizzate agli organi di Censimento e agli altri soggetti coinvolti nella rilevazione e in sede di formazione.

### **5.3. Misure per la protezione dei dati**

La protezione dei dati personali trattati nell'ambito del CP è assicurata in tutte le fasi del trattamento attraverso l'adozione di misure organizzative e tecniche finalizzate a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, in conformità con quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.



## Istituto Nazionale di Statistica

Le misure organizzative sono finalizzate principalmente a definire i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto coinvolto nel trattamento, con particolare riguardo a:

- a) nomina da parte dell'Istat dei responsabili del trattamento, definizione dei rispettivi obblighi, secondo quanto indicato nel par. 5.2, e vigilanza del rispetto delle istruzioni impartite;
- b) individuazione con atto scritto dei soggetti autorizzati a trattare i dati personali sotto l'autorità dell'Istat e dei responsabili del trattamento e definizione, per ciascuno di essi, dell'ambito di trattamento autorizzato, in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
- c) organizzazione di interventi formativi nei confronti dei soggetti di cui alla lettera b) e predisposizione di apposita documentazione (es. manuali di rilevazione areale e da lista);
- d) fornitura agli interessati delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, in conformità a quanto indicato nel presente PGC;
- e) attuazione di misure organizzative per garantire l'esercizio dei diritti dell'interessato in conformità a quanto previsto dal Capo III del Regolamento (UE) 2016/679, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6-bis del decreto legislativo n. 322/1989 e dall'art. 11 delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Le misure tecniche sono finalizzate a garantire la sicurezza logica dei sistemi informatici di gestione dei dati.

L'Allegato tecnico al presente Piano (allegato B) descrive le specifiche misure tecniche di protezione relative alle fasi di acquisizione dei dati (amministrativi e da indagine) e di monitoraggio della rilevazione sul campo, effettuata dagli organi censuari.

Per quanto riguarda i trattamenti effettuati sotto l'autorità diretta dell'Istat, con riguardo alle fasi di elaborazione e di conservazione dei dati amministrativi, tra le misure adottate a garanzia della riservatezza degli interessati verso l'esterno rientra la pseudonimizzazione attraverso l'utilizzo di un codice univoco (pseudonimo) assegnato dall'Istat che non permette l'identificazione diretta dell'individuo.

Il codice univoco è attribuito alle unità statistiche dall'Istat nella fase di acquisizione dei dati.

Una volta avvenuta la fase di associazione dei dati raccolti con quelli degli archivi amministrativi, indicati al par. 2.5, l'utilizzo del nome e cognome non è più necessario e le elaborazioni sono effettuate esclusivamente attraverso il codice univoco.



# Istituto Nazionale di Statistica

La sicurezza dei trattamenti effettuati dall'Istat è garantita, inoltre, attraverso:

- a) sistemi perimetrali di controllo (firewall, web application firewall);
- b) sistemi di accesso ai dati esclusivamente tramite verifica di credenziali individuali per l'autenticazione;
- c) sistemi per il controllo dell'accesso ai dati in fase di autorizzazione;
- d) sistemi di monitoraggio per la verifica degli accessi basato su registrazione e analisi dei log.
- e) back up periodico dei dati.

Tutti gli applicativi utilizzati sono, inoltre, messi in esercizio solo dopo essere stati sottoposti ad analisi delle vulnerabilità e penetration test.

## 5.4. Conservazione dei dati

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 6 del Regolamento (UE) 2017/881 i dati e i metadati richiesti per la realizzazione del CP per l'anno di riferimento 2021 sono conservati fino al 1° gennaio 2035 ai sensi del Commission implementing regulation (EU) 2017/881 of 23 May 2017 (punto 6). Successivamente gli stessi dati saranno conservati per permettere la riproducibilità delle elaborazioni statistiche, necessaria a garantire la verifica della qualità del dato statistico, e la realizzazione di basi dati longitudinali, che costituiscono un patrimonio informativo irrinunciabile per l'analisi dei fenomeni riferiti alla popolazione<sup>10</sup>, nonché per ottemperare alle normative vigenti in materia di gestione, tutela e disponibilità degli archivi pubblici ai fini di studio e di ricerca. La conservazione dei dati avviene nel rispetto delle norme in materia di protezione dati personali, con particolare riguardo all' art. 10 delle citate Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

## 6. Diffusione e comunicazione dei risultati del Censimento

### 6.1. Diffusione

I dati risultanti dal Censimento ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale ed europeo, verranno diffusi dall'Istat, anche con frequenza inferiore alle tre unità, così come previsto all'art. 1, comma 232, lett. c) della legge 205 del 27 dicembre 2017, nei limiti di quanto indicato nel programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 322 del 6 settembre 1989, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

---

<sup>10</sup> Per la realizzazione delle analisi longitudinali il tempo di conservazione dei dati identificativi è di circa 120 anni, corrispondenti al periodo temporale di estinzione di una generazione di individui.



# Istituto Nazionale di Statistica

## 6.2. Comunicazione

Ai sensi dell'art. 1, comma 232, lett. c) della Legge 205 del 27 dicembre 2017 la comunicazione dei dati elementari, privi di identificativi, è rivolta agli enti ed organismi coinvolti nelle rilevazioni censuarie, anche se non facenti parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN), per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. I dati raccolti per la realizzazione del CP saranno comunicati alla Commissione europea (Eurostat) secondo quanto previsto dai Regolamenti europei citati al par. 1.

I medesimi dati potranno essere comunicati ai soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 322/1989, nonché essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Con apposita circolare l'Istituto provvederà a fornire ulteriori specificazioni in ordine alle modalità e ai tempi di diffusione e comunicazione dei dati censuari.

## 7. Revisione delle anagrafi comunali: restituzione ai comuni dei dati in forma aggregata

Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni si basa, come previsto dal comma 228 dell'articolo 1 della legge 205/2017 e previa idonea informativa agli interessati, sull'utilizzo integrato di fonti amministrative e di altre fonti utili ai fini censuari e sullo svolgimento di rilevazioni campionarie periodiche.

A conclusione delle operazioni censuarie, l'Istat rilascerà agli Uffici di anagrafe dei Comuni, ai sensi dell'art.46 del vigente Regolamento anagrafico e dell'art. 1, comma 233, della legge n. 205/2017 - come modificato dall'art. 22, comma 7, del decreto legislativo n. 101/2018, i dati in forma aggregata necessari per la revisione delle anagrafi, con modalità e tempi definiti di intesa con il Ministero dell'Interno.

In particolare, l'Istat restituirà ai Comuni, in forma aggregata, le informazioni rilevate nell'ambito del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni riportate nell'allegato C.

Le distribuzioni di dati e gli incroci di variabili, a vari livelli di dettaglio classificatorio e territoriale, verranno resi disponibili tenendo conto delle probabilità di reidentificazione degli interessati.

L'elenco delle variabili indicate nell'allegato C può essere modificato annualmente.





# Istituto Nazionale di Statistica

## **8. Popolazione legale**

La popolazione legale, come previsto dalla Legge n.205 del 27 dicembre 2017, articolo 1, comma 236, è determinata con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei risultati del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

L'Istat fornirà i risultati del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni finalizzati a determinare la popolazione legale del Paese riferita al 2021.